



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE **Delibera n. 38 del 14/12/2016**

DECRETO RETTORALE

**Emanato con D. R. n. 220/2017 del 20/01/2017
Prot. n. 4802 del 20/01/2017**

ALBO UFFICIALE DI ATENEO

**Publicato mediante affissione all'Albo
Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al
n. 101/2017 del 23/01/2017–Prot. n. 5205/2017**

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 21/01/2017

NOTE

STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO

SISTEMA DI SICUREZZA DI ATENEO

AREA DI INTERESSE

[Regolamenti di interesse generale](#)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

ALBO UFFICIALE
n. 101/2017 – Prot. 5205
dal 23/01/2017 al 22/02/2017

| Titolo | Classe | Fascicolo |
|---------------|----------------|-----------------|
| N. 4802 | del 20/01/2017 | |
| UOR SS-SSA | CC | RPA Polisano |

Decreto n. 220/2017
Palermo 20/01/2017

VISTO il D.lgs. n. 81/08, ed in particolare l'art. 37, il quale prevede, tra gli obblighi a carico del Datore di lavoro, l'informazione e la formazione dei Dirigenti, dei Preposti, degli addetti alle emergenze e di tutti i lavoratori dell'Ateneo;

VISTO l'Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/08 del 21.12.2011;

VISTO il D. Lgs. n. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 38 del 14.12.2016 "Regolamento per l'attività formativa in materia di salute e sicurezza dell'Università degli Studi di Palermo";

DECRETA

di emanare il Regolamento per l'attività formativa in materia di salute e sicurezza dell'Università degli Studi di Palermo.

F.to IL RETTORE

Prof. Fabrizio Micari



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione dell'attività di informazione e di formazione dei lavoratori, così come definiti dall'art. 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dell'Università degli Studi di Palermo in ottemperanza a quanto prescritto dalla Sezione IV del Titolo I del D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regione del 21.12.2011 nonché dal D.Lgs. n. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti.
2. Per lavoratore si intende il personale docente, tecnico – amministrativo dipendente dell'Università degli Studi di Palermo, il personale non organicamente strutturato e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, i borsisti, i tirocinanti, ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio nei quali si faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi.
3. Il presente regolamento non si applica ai lavoratori, così come definiti dal citato art. 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” né a coloro che operano presso la stessa con rapporto di dipendenza funzionale indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

Art. 2 – Finalità

1. La formazione in materia di salute e sicurezza, oltre a rappresentare un obbligo prescritto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha lo scopo di accrescere la cultura sulla salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso la conoscenza dei rischi lavorativi, della prevenzione e della protezione dagli stessi al fine di incidere concretamente sulla riduzione del fenomeno infortunistico e sull'incidenza delle malattie professionali in Ateneo.
2. La pianificazione dei percorsi formativi, in attuazione della normativa di riferimento, prevede:
 - formazione di base
 - formazione specifica in funzione delle esigenze derivanti dalla presenza di rischi lavorativi evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi
 - formazione specifica per i diversi soggetti incaricati e/o delegati (Dirigenti, Preposti, Addetti antincendio, Addetti al primo soccorso ecc.)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 3 – Programmazione dell'attività formativa

1. La programmazione dell'attività formativa in materia di salute e sicurezza tiene conto della normativa vigente e degli obblighi di formazione previsti anche in relazione ai rischi evidenziati nel Documento di Valutazione dei Rischi in Ateneo.
A tal fine, entro il 10 ottobre di ogni anno, il Sistema di Sicurezza d'Ateneo di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Servizio di Radioprotezione d'Ateneo, propone al Rettore, n.q. di Datore di Lavoro, e al Direttore Generale, il piano formativo sulla salute e la sicurezza in Ateneo, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
2. Nel piano sono indicate le iniziative formative, gli obiettivi didattici, i destinatari, gli eventuali crediti formativi e il numero di edizioni previste.
3. Il predetto piano sarà allegato al Piano Annuale della Formazione con esplicito riferimento alla formazione del personale Tecnico Amministrativo.

Art. 4 – Attività formativa

1. Il Sistema di Sicurezza d'Ateneo programma, coordina e gestisce l'attività formativa dei lavoratori dell'Università degli Studi di Palermo destinatari del presente regolamento.
2. Le attività formative possono essere svolte in aula o in modalità e-learning, ove previsto.
Gli interventi formativi a favore del personale docente dell'Ateneo saranno realizzati in modalità e-Learning così come per i dirigenti.
3. I corsi di formazione sulla salute e sulla sicurezza devono prevedere la valutazione dell'apprendimento, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento ed, in particolare, dall'Accordo Stato-Regione del 21.12.2011.
4. La valutazione dell'apprendimento è ritenuta positiva se il partecipante risponde correttamente ad almeno il 70 % delle domande predisposte per ogni singolo evento formativo. In caso di valutazione negativa il lavoratore sarà sottoposto a prova integrativa.
5. La partecipazione ai corsi di formazione per un numero di ore inferiore al 90% di quelle complessivamente previste, non consente l'ammissione alla prescritta valutazione dell'apprendimento.

Art. 5 – Partecipazione alle attività formative interne – sanzioni

1. La partecipazione alle attività formative, rientra tra gli obblighi previsti per i lavoratori dall'art. 20, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
2. I Responsabili delle strutture sono tenuti a consentire la partecipazione dei lavoratori alle attività formative, anche attraverso turnazioni e/o flessibilità dell'orario di servizio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. Il lavoratore è tenuto a confermare la propria partecipazione alle attività formative entro il termine previsto dalla convocazione. La mancata conferma sarà considerata rinuncia all'intervento formativo.
4. L'impossibilità a partecipare per ragioni personali o di servizio deve essere tempestivamente comunicata al Sistema di Sicurezza d'Ateneo, anche per permettere l'eventuale sostituzione con altro personale. In tal caso i rinunciatarî, ove possibile, saranno inseriti in successive ed eventuali edizioni.
5. La mancata partecipazione non giustificata ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, potrà essere segnalata per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 59 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., a carico del lavoratore nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente per il ruolo di appartenenza.
6. La partecipazione a iniziative formative in materia di salute e sicurezza promosse dall'Ateneo, può essere estesa a dipendenti di altri enti pubblici e/o privati prevedendo quote di partecipazione la cui destinazione sarà definita in linea con quanto disposto dai regolamenti d'Ateneo.

Art. 6 – Crediti formativi

1. Solo per il personale tecnico amministrativo dipendente dell'Università degli Studi di Palermo, la valutazione positiva del processo di apprendimento, la cui frequenza, in applicazione della normativa vigente in materia, non può essere inferiore al 90% delle ore di formazione, dà luogo all'attribuzione di Crediti Formativi Professionali, in relazione alla durata del corso e secondo quanto previsto dal Regolamento per l'attività formativa del personale tecnico amministrativo vigente nel tempo.

Art. 7 – Formatori

1. Gli incarichi per la collaborazione alle attività formative, ivi comprese le attività di progettazione/coordinamento, docenza e tutor, sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Responsabile del Sistema di Sicurezza d'Ateneo ai formatori, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6.3.2013 e in conformità del regolamento per l'attività formativa del personale tecnico amministrativo.

Art. 8 – Monitoraggio e attestazione della formazione

1. Presso il Sistema di Sicurezza d'Ateneo è costituito l'archivio delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza.

Il trattamento dei dati registrati in tale archivio, opportunamente aggregati e organizzati in conformità a quanto in merito previsto dalla vigente normativa, è finalizzato esclusivamente a fornire, nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della privacy, le informazioni necessarie per la programmazione delle attività formative, per la rendicontazione annuale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

delle stesse, nonché per la fornitura di dati finalizzati a esigenze informative dei soggetti istituzionalmente legittimati a richiederli.

2. Sarà cura del Sistema di Sicurezza d'Ateneo provvedere alla predisposizione degli attestati di partecipazione alle attività formative in materia di salute e sicurezza.

Art. 9 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del decreto emanato dal Rettore.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento per la formazione del personale tecnico amministrativo, alla normativa di settore e contrattuale, nonché alle disposizioni applicabili al comparto Università, vigenti nel tempo.